



Roma, 20.11.2018

Ufficio: DOR/PF  
Protocollo: 201800010014/AG  
Oggetto: DL 119/2018 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

Circolare n. 11223

SS  
4.1  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

*Publicato in G.U. il decreto fiscale*

**Riferimenti:** Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 *Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria* (GU n.247 del 23-10-2018)

E' in vigore dal 24 ottobre u.s. il c.d. "decreto fiscale", pubblicato nella Gazzetta del 23 ottobre u.s., recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria. Il provvedimento è stato trasmesso al Senato per l'avvio dell'iter di conversione in legge (AS 886).

\* \* \*

Tra le misure contenute nel decreto, si evidenziano in particolare le seguenti.

**Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica (art. 10)**

Resta confermato il termine, fissato al 1° gennaio 2019 dalla legge di Bilancio 2018 (cfr circolare federale n. 11183 del 25.10.2018), per l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, ma sono ridotte, per i primi sei mesi, le sanzioni previste per chi non riuscirà ad adeguare i propri sistemi informatici.

In proposito, si rammenta che, in base a quanto previsto dal DLgs 127/2015, la violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica comporta l'applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. 471/1997, che prevede una sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio.

Con la novella introdotta dal decreto fiscale, per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, le sanzioni previste in materia di mancato rispetto degli obblighi di fatturazione elettronica non si applicano se la fattura è emessa in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva ovvero si applicano con riduzione dell'80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo.

### **Semplificazione per emissione fatture (artt. 11 e 12)**

E' stata prevista la possibilità di emettere fatture entro 10 giorni dall'operazione alla quale si riferiscono. Inoltre, è disposto che le fatture debbano essere annotate nel registro entro il giorno 15 del mese successivo alla loro emissione. Sempre nell'ottica della semplificazione è stato abrogato l'obbligo di registrazione progressiva degli acquisti.

### **Trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 17)**

Oltre all'obbligo di fatturazione elettronica, è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'obbligo generalizzato di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi. Per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro l'obbligo scatta dal 1° luglio 2019.

Restano valide, per il 2019, le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018.

I soggetti che effettuano cessioni di farmaci tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (tra cui sono ricomprese le farmacie), possono adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati dall'Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Negli anni 2019 e 20120 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti, mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione elettronica, è concesso un contributo complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.

In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, resta confermata l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato; sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 per la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione, se non constano omesse annotazioni; sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale).

In proposito, si rammenta che, dal 1° gennaio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie anche per i soggetti che utilizzano distributori automatici privi della “porta di comunicazione” (cfr circolare 10760 del 27.12.2017).

**Fondo di garanzia Pmi (art. 22)**

Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui alla legge 662/1996, sono assegnati 735 milioni di euro per l'anno 2018.

\* \* \*

Sarà cura della Federazione fornire ogni utile informazione in merito agli sviluppi dell’iter parlamentare di conversione del decreto legge in oggetto.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Andrea Mandelli)